

giacenti; e questi crediti rappresenterebbero per così dire anch'essi una eredità giacente, avendone la medesima destinazione. Desidererei che così rimanesse inteso.

Presidente. L'onorevole Cottafavi ha facoltà di parlare.

Cottafavi. Ringrazio e accetto la formula proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. La formula proposta dal ministro delle finanze in relazione all'emendamento degli onorevoli Cottafavi ed altri, che viene quindi ritirato sarebbe del seguente tenore:

« È ammessa la donazione dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili a favore dello Stato, al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa. »

Metto a partito l'articolo 5 con quest'aggiunta e la rileggo.

(È approvato).

Art. 15.

La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'articolo 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno della apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Art. 6.

« Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui a profitto del quale la rinuncia è fatta, non può essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante. »

(È approvato).

Art. 7.

« Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprii sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

« Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni proprii, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano già pagata la tassa di re-

gistro, in conformità della legge e della loro natura.

« La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dallo articolo 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217. »

A questo articolo 7 è stato presentato un emendamento dall'onorevole Calleri Enrico, che consiste nel proporre la soppressione del primo capoverso.

Dallo stesso onorevole Calleri Enrico è stato presentato un altro emendamento a questo articolo del seguente tenore:

« Al secondo comma aggiungere le parole « e proporzionale » dopo le parole: « tassa graduale. »

L'onorevole Calleri Enrico ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

Calleri Enrico. Rinunzio alla prima parte della proposta cioè alla soppressione del primo capoverso dell'articolo settimo; ma mantengo la seconda sperando che l'onorevole ministro vorrà accettarla. Propongo cioè di aggiungere la parola *proporzionale*, perchè, per le ragioni che dirò circa gli altri emendamenti che ho proposti, secondo il mio modo di vedere credo che anche le costituzioni di dote debbano pagare non la tassa graduale ma la tassa proporzionale al quale principio è informato l'ordine del giorno che aveva presentato all'allegato C.

Ritengo che la tassa proporzionale sia più equa e giusta, e che vada a vantaggio più dei piccoli che dei grandi contribuenti. Per la legge vigente sulla costituzione di dote si paga una somma fissa per il primo migliaio di lire, e poi per le successive migliaia una somma minore. È evidente che questo sistema di tassazione non è vantaggioso ai piccoli ma ai grandi proprietari. Quando si trattasse di una riforma della legge di registro, proporrei di abolire tutte le tasse fisse e graduali, mantenendo invece sempre la proporzionalità.

Ecco perchè credo che in quest'ultimo capoverso, saviamente introdotto nel disegno di legge, invece di assoggettare la costituzione di dote, fatta con la iscrizione sul debito pubblico di cartelle dello Stato, alla tassa graduale, debba la stessa venire assoggettata a tassa proporzionale. Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare il mio emendamento. Ove non lo accettasse lo convertirei in una raccomandazione.